IMU 2020 - SCADENZA SALDO 16/12/2020

Con la Legge di Bilancio 2020 L.160 del 27/12/2019 dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la **nuova IMU** che assorbe la TASI semplificando così la gestione dei tributi locali. Nella nuova IMU **non sono variati i moltiplicatori** per il calcolo del valore degli immobili.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2020 sono state approvate le seguenti **aliquote IMU per l'anno 2020**, quale risultato della somma delle aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2019 con l'adozione delle seguenti nuove aliquote:

- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali dall'A/2 all'A/7 e relative pertinenze **esenti**;
- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze **aliquota pari al 6,0 per mille** (codice tributo 3912);
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari all' 1,0 per mille (codice tributo 3913);
- **beni merce** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **aliquota pari al 2,00 per mille** (codice tributo 3939);
- **fabbricati classificati nel gruppo catastale D,** ad eccezione della categoria D/10 **aliquota pari al 11,4 per mille** (codice tributo 3930 quota comune si ricorda che per questi immobili il 7,6 per mille è riservato allo Stato -codice tributo 3925);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti aliquota pari all'11,4 per mille (codice tributo 3918);
- aree fabbricabili aliquota pari all' 11,4 per mille (codice tributo 3916);
- terreni agricoli aliquota pari al 9,4 per mille. (codice tributo 3914).

Sono state riconfermate:

- le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con l'unica eccezione che riguarda i pensionati AIRE che non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia;
- la riduzione del 50% della base imponibile, con le stesse limitazioni dell'IMU per
 - a) i comodati d'uso gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9:
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
 - c) i fabbricati di interesse storico.

Per l'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, non è dovuta la prima e/o seconda rata IMU per gli immobili descritti nei seguenti Decreti Legge:

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- **non è dovuta la prima rata IMU** per gli:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).
- Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo" **non è dovuta la seconda rata IMU** oltre agli immobili previsti nel Decreto Legge n.34 del 19/5/2020 punti a), b) e c) anche per i seguenti immobili:
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, <u>a condizione che i relativi</u> proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU).
- 1. non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività' ivi esercitate.

L'IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO DELL'IMU È DI €. 12,00:

l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

SUL SITO DEL COMUNE DI MANTA www.comunemanta.it È A DISPOSIZIONE LA PROCEDURA DI CALCOLO IMU ON- LINE

1